**GRADUATORIE DI III FASCIA ATA – TRIENNIO 2014/2017**

**FAQ Domande & Risposte**

*Domanda*

**n.1** -L’art.2 comma 14 del D.M. 717 del 5/9/2014 prevede che i titoli di studio conseguiti da cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all' Accordo sullo Spazio economico e della Confederazione elvetica sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti o equivalenti . Un aspirante presenta titolo di studio di Stato estero non dichiarato equipollente o equivalente, con valutazione analitica per singola materia, con dichiarazione di valore rilasciata da Ambasciata d’Italia nella quale si precisa che la durata del corso di studio estero è pari a 5 anni, altresì dichiara di aver conseguito la laurea in ingegneria presso università italiana. Ai fini del requisito di accesso e dell’eventuale attribuzione di punteggio quali procedure assumere ?

*Risposta*

Ai fini dell'accesso il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equipollente o equivalente per poter essere valutato. Salvo diverse disposizioni si ritiene che, come indicato dall'USR Veneto con nota prot. 6038 del 24.9.2008 (risposta a quesito 14) relativamente alla gestione delle graduatorie triennio 2008/2011, è necessario che il procedimento per il riconoscimento dell'equipollenza/equivalenza venga iniziato entro i termini di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie di III fascia. Nelle more dell'adozione del provvedimento di equipollenza/equivalenza il candidato viene incluso con riserva.

*Domanda*

**n.2 -** Un aspirante presenta titolo di studio di Stato estero debitamente tradotto con dichiarazione di voto ***MOLTO BUONO.*** Si chiede di conoscere la valutazione da attribuire nel caso specifico .

*Risposta*

Per quanto attiene alla valutazione indicata al secondo punto del quesito, lo scrivente è dell'avviso che il giudizio "molto buono" debba essere considerato come "buono".

*Domanda*

**n.3 -** E’ possibile valutare una domanda di inserimento nelle graduatorie III fascia ATA nella quale l’interessato dichiara di aver riportato una condanna penale di 1 anno con la condizionale per favoreggiamento ?

*Risposta*

Si deve far riferimento alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 7378 del 28/10/2008 che nel dare indicazioni riporta l’art. 58 del T.U. 267/2000 contenente l’elenco delle cause ostative alla candidatura . L’Istituzione Scolastica dovrà verificare ,attraverso la richiesta di casellario giudiziario, se i reati che hanno comportato la condanna indicata rientrano nelle condizioni ostative di cui al citato art. 58.

*Domanda*

**n.4 -** E’ possibile valutare una domanda di inserimento nelle graduatorie III fascia ATA nella quale l’interessato dichiara nella SEZIONE I punto h del modello D1 di essere stato destituito o dispensato e dichiara una condanna penale?

*Risposta*

Per la dichiarazione resa dall’interessato nel modello D1 di inserimento – **SEZIONE I punto h** di destituzione o dispensa,  lo stesso non ha i requisiti per l’inclusione nella graduatoria di 3^ fascia D.M. 717/2014. Inoltre, ai fini di una eventuale impugnativa è opportuno accertare i reati che hanno comportato la condanna penale dichiarata dall’interessato, facendo riferimento a quanto disposto dalla nota dell’USR per il Veneto prot. n. 7378 del 28 ottobre 20108, nonché dal provvedimento di destituzione-dispensa.

*Domanda*

**n.5 -** Una Istituzione Scolastica chiede se il servizio civile è valutabile.

*Risposta*

La **lettera n. del punto 5** della nota MIUR prot. n. 1293 del 22 febbraio 2012 dispone che “*i periodi di servizio civile prestati fino alla data del 31 dicembre 2005 sono ritenuti validi nei limiti e con le modalità con e quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio”*.

*Da quanto sopra discende che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non può essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.*

*L’attività, infatti, svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro …..(art. 9 del* *DLgs 77/2002) e, pertanto, tale servizio non è oggetto di valutazione nelle procedure di reclutamento di personale ATA, con riferimento a tutti i profili professionali ivi previsti.”.*

*Domanda*

**n.6** - L'attestato rilasciato dalla Scuola Stenografica Meschiniana rientra tra i titoli di cultura dell'Allegato A1 di Assistente Amministrativo "Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici"?

*Risposta*

Ad avviso dello scrivente Ufficio l’attestato oggetto del quesito non è valutabile in quanto non rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici.

*Domanda*

**n.7 -** Ai fini del punteggio da attribuire per l’inserimento nel profilo CO – CUOCO :

Se l’aspirante ha la qualifica settore cucina con votazione 90/100 e il diploma di tecnico dei servizi ristorativi 100/100, può essere inserito il punteggio più alto?

Se l’aspirante pur in possesso della qualifica di settore cucina dichiara il diploma di tecnico dei servizi ristorativi e non riporta quello della qualifica?

*Risposta*

Può essere valutato solo il diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina (DM 717 art. 2 comma 7 lettera c). Il diploma di tecnico dei servizi ristorativi non può essere valutato perché non previsto.

*Domanda*

**n.8 -** L’attestato di qualifica di OPERATORE MS-DOS rilasciato dal centro regionale siciliano ENFAGA di Palermo, può essere valutato come attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici?

*Risposta*

Ai sensi del DM 716 punto 4 All. A1, se riferito al profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, tale attestato può essere valutato se rilasciato al termine di un corso istituito dallo Stato, dalla regione o da un altro ente pubblico, quindi bisogna verificare cosa è l’ENFAGA e la sua natura giuridica.

*Domanda*

**n.9 -** Il diploma di OPERATORE COMPUTERS rilasciato da ISI di Caltanissetta, può essere valutato come attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici?

*Risposta*

Per poter rispondere è necessario sapere cosa è l’ISI di Caltanissetta e la sua natura giuridica.

*Domanda*

**n. 10 -** TITOLI DI PREFERENZA

Il servizio prestato senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero del MIUR : il periodo di un anno può essere maturato anche con contratti non continuativi ?

*Risposta*

Il servizio prestato senza demerito può essere maturato anche con contratti non continuativi.

*Domanda*

**n.11** - Un aspirante in data 7 ottobre ha presentato il modello con raccomandata RR a "Punto Posta", un ente di poste privato che ha rilasciato ricevuta all'interessato apponendo un timbro sulla busta recante data 7 ottobre. La struttura privata dovrebbe essersi poi appoggiata a Poste italiane, poiché la busta reca anche l'adesivo di raccomandata dell'ufficio postale con data 9 ottobre. Digitando sul sito dedicato alla tracciabilità delle raccomandate di poste italiane risulta che la busta sia stata accettata dal centro postale in data 10 ottobre. Il 15 ottobre il modello D1è pervenuto alla scuola ed è stato regolarmente assunto a protocollo. Si può considerare presentata entro i termini la domanda ?

*Risposta*

Ad avviso dello scrivente Ufficio la domanda può essere considerata come prodotta nei termini in considerazione del fatto che il comma 3 dell’art.5 del DM 717/2014 non specifica che l’ufficio postale accettante debba essere necessariamente pubblico.

*Domanda*

**n.12** - Un incarico di collaborazione coordinata e continuativa con un Comune può essere valutato: come servizio scolastico  reso alle dipendenze di Ente Comunale ? (punti 0,10 per ogni mese) come servizio reso alle dipendente di EELL ? (punti 0,05 per ogni mese) o non può essere valutato?

*Risposta*

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle **dirette** dipendenze delle Amministrazioni Statali o degli Enti Locali , cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati contratti. L’incarico di Collaborazione coordinata e continuativa non rientra in suddetta tipologia di servizio, pertanto non è valutabile.

*Domanda*

**n. 13 -** Si può valutare per la graduatoria di assistente amministrativo, come titolo aggiuntivo di cultura con punti 1,50, un attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione Veneto ai sensi della L. 845/78 di "ESPERTO IN RESTAURO VIRTUALE DI BENI BIBLIOGRAFICI E RIPRISTINO DI BENI BIBLIOGRAFICO/MUSICALI" ?

*Risposta*

Il punto 3 dell'all. A/1 dispone l'attribuzione di punti 1,50 per attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78 relativi alla trattazione di testi e/o gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura. Il corso oggetto del quesito non sembra (almeno rispetto alla

sua denominazione) avere le caratteristiche richieste dalla citata disposizione. La scuola valuterà l'opportunità di approfondire la questione eventualmente richiedendo le materie oggetto del piano di studio al fine di verificare la congruità con quanto previsto dalla norma.

*Domanda*

**n.14 -** L'attestato che non riporta che lo stesso è stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 è da considerarsi un attestato di qualifica professionale di cui al citato art. 14 ,come indicato nell'Allegato A/1 "Tabella di valutazione dei titoli", relativa al profilo di Assistente Amministrativo e pertanto valutabile ?

*Risposta*

L’annotazione sull’attestato che lo stesso è stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 **è una condizione imprescindibile per la sua valutazione**. La scuola valuterà , pertanto, l’opportunità di richiedere puntuale precisazione all’ente che lo ha rilasciato ed è anche il caso che acquisisca le materie oggetto del piano di studio al fine di verificare l’aderenza con quanto previsto dalla norma (attestato relativo alla trattazione testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura).

*Domanda*

**n. 15** - Un candidato ha presentato domanda di inserimento senza il possesso del titolo di accesso. La domanda è già stata inserita fra il numero delle domande pervenute alla scuola.

L'acquisizione del mod. D1 a SIDI va effettuato con la spunta "E" di esclusione o invece non va inserito. In tal caso sarà necessario modificare il numero delle domande pervenute alla scuola in modo che corrisponda a quello delle domande inserite?

*Risposta*

La domanda – modello D1 -  dovrà essere inserita con la E di esclusione.

Non è necessario modificare il numero delle domande pervenute perché anche questa domanda, che poi verrà esclusa, deve essere compresa nel numero delle domande pervenute.

*Domanda*

**n. 16 -** Il punteggio derivante dai servizi scolastici (specifici e non specifici) prestati fino all'a. s. 2003/2004 deve essere calcolato in proporzione all'orario svolto?

In particolare, per i servizi scolastici non specifici fino all'a. s. 2003/2004 nel caso di docenza in cui l'orario pieno non supera le 20 ore come devono essere calcolati?

*Risposta*

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli enti locali e per tutti i titoli di servizio, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente Tabella di valutazione dei titoli (art. 1 punto 7 DM 716/2014).

Il servizio prestato in qualità di docente deve essere valutato applicando le tabelle di valutazione allegate al DM 716/2014.

*Domanda*

**n. 17** - Il servizio prestato da un collaboratore scolastico attualmente cessato ed in pensione può essere valutato sia ai fini dell’accesso (30 giorni) che ai fini del punteggio ?

*Risposta*

I DD. MM . 716 e 717 del 5.9.2014, norme di riferimento per la valutazione dei titoli, non precludono la valutazione dei servizi che hanno dato luogo a trattamento di pensione, fatta eccezione per i candidati che sono stati collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale che non hanno titolo a partecipare alla procedura in esame (v. art. 3 DM  717/2014). Pertanto, ad avviso dello scrivente, nei confronti di coloro che sono in godimento di trattamento pensionistico è applicabile il comma 3 dell’art. 19 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il quale ribadisce che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 5.6.65 N. 758”; tale disposizione  stabilisce che i trattamenti di pensione di cui beneficiano i dipendenti pubblici NON sono  cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell’ambito della pubblica amministrazione quando il nuovo servizio costituisca DERIVAZIONE, CONTINUAZIONE o RINNOVO del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.

*Domanda*

**n.18 –** E’ possibile valutare un servizio prestato presso le ASL come servizio prestato presso gli Enti Locali?

*Risposta*

No, il servizio presso le ASL NON è un servizio prestato alle dirette

dipendenze degli enti locali.

*Domanda*

**n.19 -** Il servizio svolto presso Poste Italiane dal 28/05/2010 al 30/10/2010 può essere valutato? Se sì in che misura?

*Risposta*

Il servizio presso Poste italiane prestato dal 28.5.2010 al 30.10.2010 NON può essere valutato come servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazione statale  in quanto dall’1.1.1994 le Poste italiane non sono più amministrazione delle Stato ma ente pubblico economico.

*Domanda*

**n. 20 -** La partecipazione ai seggi elettorali di un Comune per votazione o referendum può essere considerato servizio senza demerito in altre amministrazioni pubbliche?

*Risposta*

Il servizio ai seggi elettorali non è un servizio alle dirette dipendenze dell’ente locale in quanto non vengono stipulati contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del relativo comparto, pertanto, ad avviso dello scrivente, non può essere considerato ai fini della preferenza di “servizio senza demerito”.

*Domanda*

**n. 21 -** Il diploma di ragioniere e perito commerciale dà diritto all’accesso al profilo di assistente tecnico ? Se sì, qual è il codice di inserimento ?

*Risposta*

Il titolo di ragioniere e perito commerciale NON dà accesso al profilo di assistente tecnico in quanto non compreso nell’all. C (titoli di accesso ai laboratori assistente tecnico). Soltanto il titolo di “ragioniere programmatore” è titolo di accesso al profilo di assistente tecnico con il codice TD05.

*Domanda*

**n.22 -**  Il diploma e abilitazione in Scienze Religiose (anni 4) conseguito nell’anno 2002 presso un istituto religioso con voto 110/110 può essere valutato come altro titolo ? Se sì , con quale punteggio ?

*Risposta*

Relativamente al diploma di abilitazione in scienze religiose, che lo scrivente ha inteso se possa essere valutato come laurea, si riferisce che l’URP dello scrivente per quesiti analoghi riferiti ad altre procedure concorsuali ha dato la seguente risposta: “il magistero in scienze religiose è il primo grado accademico degli studi nelle istituzioni universitarie di diritto pontificio. Tuttavia esso non corrisponde ad alcun titolo accademico riconosciuto nell’ordinamento italiano”;  pertanto il diploma in scienze religiose è valido per l’accesso all’IRC e quindi non valutabile ai fini delle graduatorie di III fascia del personale ATA.

*Domanda*

**n. 23 –** Il diploma di ragioniere e perito commerciale è stato valutato come titolo di accesso ; l’interessato chiede anche la valutazione del punteggio A1 punto 3 con punti 1,50 per il corso biennale di stenografia – dattilografia svolto all’interno del corso di studi per l’acquisizione del diploma di cui sopra già valutato . Tale corso di stenografia – dattilografia può essere valutato ?

*Risposta*

Al candidato che produce come unico titolo di accesso il diploma di ragioniere e perito commerciale non possono essere attribuiti per lo stesso titolo altri punteggi di cui ai punti 3 e 4 dell’all. A/1 ciò in base a quanto disposto dalla nota D) dell’allegato A AVVERTENZE.

*Domanda*

**n.24 -** Il servizio svolto come docente CO. CO. CO. presso l’Enaip può essere valutato come da Allegato A1 punto 9 ?

*Risposta*

Il servizio di Docente CO.CO.CO.  NON può essere valutato al punto 9 all. A/1 in quanto la predetta tipologia di contratto non si configura come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali o Enti Locali., cioè un servizio che determina un rapporto di lavoro mediante stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.